


del 20 luglio 2024



Rappresentatività delle federazioni sindacali: il Siulp scrive al Governo

Riportiamo il testo della nota inviata dal Siulp, congiuntamente ad altre Organizzazioni rappresentative del Comparto, al Ministro dell'Interno e al Ministro della Pubblica Amministrazione il 16 luglio 2024:

"...da tempo il Siulp ha intrapreso una serie di iniziative finalizzate a regolare e rendere stabili le relazioni sindacali nel rispetto dei principi di trasparenza e democrazia.

Ciò si è reso particolarmente necessario in ragione delle modifiche e innovazioni apportate nell'ultimo Contratto Collettivo di Lavoro per il personale non dirigente delle forze di Polizia ad ordinamento civile, successivamente sfociate in un contenzioso giurisdizionale giunto sino al Consiglio di Stato.

L'ultimo atto di questo pernicioso e controverso percorso si è concretizzato con la pubblicazione di una circolare, a firma del Capo della Polizia, che pare voler disattendere la decisione giurisprudenziale del Supremo organo della giustizia amministrativa, nella parte in cui definisce i termini applicativi dell'accordo sindacale sul calcolo della rappresentatività, così come recepito dall'art. 30 del d.P.R. 20 aprile 2022, n. 57.

Invero, con la nota dipartimentale in questione è stato comunicato alle OO. SS. rappresentative della Polizia di Stato che, circa le determinazioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato n. 1603 del 19.2.2024, "si è rilevata la necessità di richiedere l'autorevole parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, anche al fine di prevenire ulteriori sviluppi contenziosi in materia".

Atteso che la pronuncia in questione ha statuito i criteri ermeneutici in tema di calcolo della rappresentatività delle associazioni sindacali aggregate in forma federativa e di attribuzione dei relativi contributi versati dagli iscritti, riteniamo del tutto fuori quadro, e foriera di incrinare i rapporti con il Siulp, la scelta di subordinare l'applicazione della stessa al parere di un organo di parte e per giunta con la manifestata pretesa di attribuire ad esso efficacia vincolante.

Infatti, proprio perché si discute di un accordo contrattuale disciplinato da fonti normative specifiche, eventuali dubbi non potevano che essere chiariti attivando la procedura di raffreddamento dei conflitti prevista e disciplinata dall'art. 8, commi 2 e 3 del D. Lgs. 195 del 12.5.1995 e dall'art. 29 del d.P.R. 164 del 18.6.2002, sottoponendo la questione controversa alla preposta Commissione paritetica "avente natura arbitrale" deputata a elaborare un parere vincolante nel merito entro i trenta giorni successivi alla richiesta, ovvero, laddove i contrasti interpretativi fossero di rilevanza generale per tutto il personale interessato, ricorrendo al Ministro per la Pubblica Amministrazione "formulando apposita e puntuale richiesta motivata per l'esame della questione interpretativa controversa".

Di tal che, come si è appena spiegato, il Dipartimento della P.S. ha scientemente inteso ignorare il richiamato dato normativo allo scopo di sottrarsi alle stringenti determinazioni della superiore curia amministrativa.

Un'opzione che va severamente criticata anche perché, oltre a collidere insanabilmente con i già richiamati presidi ordinamentali, non tiene conto che la medesima norma di cui siamo ad occuparci regola anche le relazioni sindacali della Polizia Penitenziaria.

Un'evidenza restituita dalla constatazione che le rispettive organizzazioni sindacali sono state coinvolte come contro interessate nel giudizio definito dalla pronuncia del Consiglio di Stato in menzione.

Non è insomma revocabile in dubbio che il tentativo di imporre un'interpretazione unilaterale, che siamo qui a denunciare, eccede il perimetro entro cui deve essere contenuta l'iniziativa di ciascuna singola Amministrazione.

Ma ciò che più desta sconcerto è dover prendere atto che nonostante i chiari principi declinati dal Consiglio di Stato si sia avvertita la necessità di ottenere un parere che dovrebbe, secondo quanto si afferma nella circolare del Capo della Polizia, "prevenire ulteriori contenziosi in materia".

Va infatti osservato che la sentenza presupposta alle riflessioni qui svolte si è concentrata su due essenziali questioni. In primo luogo, ha accolto le ragioni con le quali era stata eccepita l'illegittimità dell'art. 30 del d.P.R. 57/2022, nella parte in cui non prevedeva la possibilità per le singole sigle confluite nella federazione di mantenere propri sottocodici su cui dovevano essere versati i contributi degli iscritti. Una statuizione che, diversamente da quanto enuncia l'ambigua stesura della circolare in narrativa, non presenta alcun tipo di difficoltà, atteso che si tratta di un sistema rodato da oltre 20 anni di esperienza.

Constatazione, non a caso, enfatizzata dal Consiglio di Stato per respingere la tesi secondo la quale tale forma di ripartizione avrebbe ingenerato problematiche organizzative.

L'altro argomento trattato dal Supremo Collegio amministrativo, che viene invece surrettiziamente sottaciuto dalla circolare dipartimentale, è quello relativo all'esegesi dell'art. 30, co. 1 del d.P.R. 57 del 2022, a tenore del quale si prevede che "Ai soli fini dell'accertamento della rappresentatività le organizzazioni sindacali che abbiano dato o diano vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma di aggregazione associativa ad un nuovo soggetto sindacale devono imputare sul codice unico del nuovo soggetto sindacale le deleghe delle quali risultino titolari, attraverso il modulo unico di iscrizione depositato presso le amministrazioni, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto del nuovo soggetto sindacale.

Per le medesime finalità, le suddette deleghe saranno conteggiate purché il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarità delle deleghe che ad esso vengono imputate o che le stesse siano, comunque, confermate espressamente dai lavoratori a favore del nuovo soggetto". In definitiva, secondo il novellato impianto ordinamentale possono oggi essere conteggiate, ai fini della rappresentatività, le sole deleghe riferite al codice unico della federazione, sia essa di nuova costituzione o già esistente in precedenza.

Ed è esattamente questo l'approdo a cui è pervenuto il Consiglio di Stato con, la più volte citata, sentenza n. 1603, secondo cui "si tratta qui di contemperare due esigenze diverse, entrambe meritevoli di tutela:- da un lato, conteggiare le deleghe (e, quindi, la rappresentatività) sulla base dei contributi sindacali attribuiti al codice unico delle aggregazioni/federazioni; - dall'altro, (continuare a) consentire - mediante un'operazione informatica di carattere meramente amministrativo-contabile, come tale non suscettibile di incidere sulla misurazione della rappresentatività - il necessario mantenimento dell'autonomia patrimoniale delle singole sigle, da ritenersi meritevole di tutela nel rispetto delle libertà associative garantite dall'art. 39 Cost. N. 08039/2023 REG.RIC".

Un assetto organizzativo, prosegue la pronuncia, che non rappresenta "un eccessivo aggravio per il singolo lavoratore", il quale è chiamato ad "esprimere un'unica delega, avendo cura di precisare sia il codice unico meccanografico da utilizzare per il calcolo della rappresentatività sindacale, sia il sub-codice da (continuare a) utilizzare unicamente per l'imputazione contabile - e quindi per l'accreditamento sul pertinente conto corrente - del contributo associativo trattenuto sulla sua busta paga. Va da sé che tale incombenza non può che gravare sulle singole organizzazioni interessate, che dovranno a tal fine adoperarsi presso i propri aderenti e del resto, come anche in questo caso condivisibilmente rilevato dal TAR. nella sentenza gravata sia pure con riferimento ad un diverso profilo, "o il sindacato mantiene un rapporto costante e diretto con i lavoratori che rappresenta (con ciò che ne consegue in termini di prossimità e di continua interlocuzione con gli stessi, e quindi - di relativa facilità di acquisizione dell'atto di conferma) o semplicemente non è (non assolvendo alla funzione di effettiva rappresentanza per cui la libertà sindacale è tutelata e promossa dalla normativa vigente, a partire dall'art. 39 Cost.), sicché l'adempimento richiesto dalla nuova normativa (non solo è volto a tutelare la libertà dei singoli lavoratori) ma è del tutto ragionevole e sostenibile per le organizzazioni sindacali, tenuto conto della finalità propria del sindacato, che - come si è detto - presuppone la prossimità del sindacato al lavoratore (realizzata anche attraverso le ramificazioni territoriali delle diverse organizzazioni)".

Un enunciato giurisprudenziale, mai come in questo caso, didascalico e privo di margini di opacità.

Di qui, risulta essere particolarmente bizzarra la scelta dell'amministrazione alla luce della constatazione che quanto stabilito dal Consiglio di Stato corrisponde esattamente alla tesi difensiva fatta valere dalla stessa Avvocatura dello Stato. Per quanto la nostra esperienza ci abbia insegnato a non provare stupore di fronte a comportamenti contraddittori posti in essere da organi dello Stato, una simile incoerenza esorbiterebbe dai limiti della ragionevolezza. Ma c'è di più.

Prima dell'entrata in vigore dell'art. 30 del d.P.R. 57/2002, l'attribuzione della rappresentatività in capo alle federazioni sindacali era regolata dall'art. 35 del d.P.R. 164/2002, che pure aveva dato origine a contrasti interpretativi trattati in tre diversi pareri del Consiglio di Stato, ai quali l'Amministrazione ha, per circa 20 anni, acriticamente ancorato l'applicazione della coeva disciplina. In altri termini, mentre in precedenza il Dipartimento della P.S. si era accontentato di meri pareri, oggi, con singolare mutamento di impostazione, ritiene non basti l'esito di una controversia su cui da mesi si è formato il giudicato.

Una divagante opacità che, al netto dei danni materiali derivanti dal ritardo nell'attuazione di un fondamentale istituto contrattuale, sta producendo, quantomeno per quel che concerne le scriventi sigle, effetti che potrebbero incrinare irrecuperabilmente le relazioni sindacali.

Ecco perché, Signori Ministri, per quanto di competenza del Ministro della Pubblica Amministrazione, considerando che i contrasti interpretativi interessano il sistema delle relazioni sindacali delle forze di polizia ad ordinamento civile, non vediamo altra soluzione che formulare la presente quale "apposita e puntuale richiesta motivata per l'esame della questione interpretativa controversa" che dovrà essere trattata e definita in sede di apposito tavolo di confronto presso il Dicastero di riferimento, auspicabilmente con ogni consentita urgenza. In attesa di un cortese quanto urgente riscontro, si porgono distinti saluti."

SICUREZZA-Sindacati unanimemente NO alla vigilanza nelle REMS

Abbiamo appreso da alcuni articoli di stampa, che hanno trovato conferma in indiscrezioni parlamentari, che sul tavolo del Governo sarebbe in discussione una proposta che prevederebbe l'impiego degli appartenenti alle Forze di polizia a competenza generale come vigilanza ai detenuti delle R.E.M.S (residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza) argomentando che poiché i soggetti sottoposti a queste misure dovrebbero essere in carico alla vigilanza sanitaria, tale compito non spetterebbe più alla Polizia Penitenziaria.

Un principio, a prescindere dallo status di detenuti o meno, che se dovesse passare sarebbe una vera e propria follia in quanto, non solo snaturerebbe la mission istituzionale delle Forze di polizia a quadro normativo vigente, ma

soprattutto, e in questo risiede la pericolosità della proposta, perché verrebbero sottratte risorse ad uffici che dovrebbero chiudere e ridurrebbe ancora di più il dispositivo di controllo del territorio e di contrasto al crimine già gravemente compromesso per la cronica carenza di organico che affligge tutte le Amministrazioni del Comparto sicurezza.

Così in una nota i Segretari Generali di SIULP, SAP, SIAP, COISP-Mosap, FSP Polizia di Stato-ES-LS-Consap-MP e SILP-CGIL, le sei sigle maggiormente rappresentative in ambito nazionale che rappresentano il 100% dei poliziotti in servizio, commentano le avvisaglie sul dossier posto all'attenzione del governo per attribuire alle Forze di polizia a competenza generale la vigilanza dei soggetti che hanno commesso reati e che non sono imputabili per incapacità di intendere e di volere ma che sono violenti e pericolosi per l'incolumità delle altre persone.

Una siffatta ipotesi, sottolineano i leaders sindacali, si porrebbe tra l'altro in palese contrasto sia con i principi affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza nr.22/2022 – che ha statuito, ai sensi degli articoli 2 e 25 della nostra Carta costituzionale, che la misura di sicurezza del ricovero in REMS sia una forma di tutela da parte dello Stato dei diritti inviolabili della persona alla vita e all'incolumità, per proteggere i terzi dalle condotte violente che possono essere poste in essere dagli autori del reato non imputabili per incapacità di intendere e di volere, e per questo risulta affidata al Pubblico Ministero con le modalità e le disposizioni compatibili previste per l'ordinamento e il regolamento penitenziario – sia con la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. IV N.28369 del 19/7/2022) che ha affermato la natura detentiva della misura di sicurezza di ricovero in REMS, ma soprattutto determinerebbe una vera e propria degenerazione gestionale organizzativa, giacché gli appartenenti alle Forze di polizia a competenza generale, non hanno alcuna formazione per la gestione delle persone detenute, men che meno per quelle insane di mente, e anche perché pregiudicherebbe la sicurezza dei cittadini e dei nostri territori a totale vantaggio della criminalità organizzata, diffusa ed eversiva.

Ecco perché, concludono i leaders sindacali, all'unanimità chiediamo alla Premier Meloni di arrestare questa follia e di non pregiudicare la sicurezza dei cittadini e dei nostri territori.

Redditi esenti da pensione per impatriati

Un nostro collega pensionato e residente in Portogallo chiede informazioni sulle agevolazioni previste per gli "impatriati" con particolare riferimento alle tipologie di reddito che beneficiano delle agevolazioni stesse.

Preliminarmente, occorre chiarire che il regime impatriati prevede il trasferimento della residenza in Italia per almeno quattro anni e non è compatibile con le agevolazioni che il Portogallo riconosce ai pensionati che trasferiscono la residenza nel paese lusitano.

Ciò perché, se si trasferisce la residenza in Italia, si perde la favorevole tassazione portoghese sulla pensione. Al riguardo va ricordato che il Portogallo ha eliminato l'agevolazione proprio a partire dal 2024, ma la stretta non è retroattiva; quindi, coloro che già stavano beneficiando della legislazione precedente possono mantenerla.

Fatta questa premessa, la legge sugli impatriati (articolo 5, dlgs 209/2023) prevede che la tassazione agevolata si applichi a tutti i redditi da lavoro dipendente o assimilati, o da lavoro autonomo e professionale. La norma, così come formulata, non fornisce indicazioni esplicite sulle pensioni ma si riferisce esplicitamente ai redditi da lavoro. Quindi, è da ritenere che l'abbattimento dell'imponibile del 50% riguardi esclusivamente questi ultimi.

Nuova procedura per l'inoltro delle domande ai fini del TFS/TFR

Il riscatto del TFS/TFR (Trattamento di Fine Servizio e Trattamento di Fine Rapporto) è un servizio che consente ai lavoratori di valorizzare i periodi contributivi non coperti da contribuzione, utili per la pensione. Grazie a questo servizio, è possibile aumentare l'importo della liquidazione o della pensione, coprendo anche eventuali lacune contributive. L'Inps ha recentemente messo a disposizione una modalità per richiederlo. Il 17 giugno 2024, l'Istituto ha pubblicato il messaggio n. 2243, che introduce una procedura on-line per inoltrare le domande per il riscatto del TFS e del TFR. L'obiettivo è quello di semplificare e digitalizzare i processi amministrativi e aiutare i lavoratori e le amministrazioni statali.

Con il Messaggio n. 2243 del 17 maggio 2024 l'INPS ha comunicato che, nell'ambito dei servizi on line offerti dall'Istituto nel proprio sito, è disponibile la nuova procedura che consente all'iscritto e agli Enti datori di lavoro (solo per le Amministrazioni statali), l'inoltro telematico delle domande relative ai riscatti ai fini del trattamento di fine servizio (TFS) e del trattamento di fine rapporto (TFR).

In particolare, le funzionalità disponibili per il cittadino sono le seguenti:

- domanda di riscatto ai fini TFS/TFR (solo per gli iscritti all'ex INADEL);
- richiesta di anticipata estinzione delle rate residue di riscatto ai fini TFS/TFR (solo per gli iscritti all'ex INADEL);
- registrazione dell'avvenuto pagamento di anticipata estinzione (sia per gli iscritti all'ex ENPAS che per gli iscritti all'ex INADEL);
- richiesta di esonero dal pagamento delle rate residue di riscatto ai fini TFS/TFR (solo per gli iscritti all'ex INADEL);
- rinuncia al riscatto ai fini TFS/TFR (sia per gli iscritti all'ex ENPAS che per gli iscritti all'ex INADEL);
- consultazione delle domande inoltrate (sia per gli iscritti all'ex ENPAS sia per gli iscritti all'ex INADEL)

Le funzionalità disponibili per l'Ente datore di lavoro sono le seguenti:

- domanda di riscatto ai fini TFS/TFR (solo per le Amministrazioni statali-iscritti ex ENPAS);

- richiesta di anticipata estinzione delle rate residue di riscatto ai fini TFS/TFR (solo per le Amministrazioni statali-iscritti ex ENPAS);
- richiesta di esonero dal pagamento delle rate residue di riscatto ai fini TFS/TFR (solo per le Amministrazioni statali-iscritti ex ENPAS);
- nuova domanda di riscatto ai fini TFS/TFR a rettifica della precedente già inoltrata (solo per le Amministrazioni statali-iscritti ex ENPAS);
- consultazione delle domande inoltrate (solo per le Amministrazioni statali-iscritti ex ENPAS).

La nuova procedura on line è disponibile direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi), CIE 3.0 (Carta di identità elettronica 3.0), PIN dispositivo (rilasciato dall'Istituto solo per i residenti all'estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano e, pertanto, impossibilitati a richiedere le credenziali SPID) ed eIDAS (electronic Identification Authentication and Signature), digitando nel campo "Ricerca" della homepage le parole "Riscatti TFS e TFR".

Le istanze di riscatto TFS/TFR già inoltrate sono accessibili alla voce di menu "Consultazione domande inoltrate" della precedente procedura; il manuale è consultabile nell'apposita sezione "Manuali" del sito istituzionale.

Gli utenti possono altresì utilizzare i servizi offerti dagli Istituti di Patronato riconosciuti dalla legge o chiamare il Contact Center Integrato al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente messaggio il percorso per la consultazione delle domande di riscatto TFS/TFR presentate e l'acquisizione delle stesse avverrà tramite la procedura "WEBDOM".

L'operatore di Sede può consultare le domande presentate dall'iscritto attraverso le funzionalità messe a disposizione sulla procedura "WEBDOM".

Effettuata l'acquisizione della domanda tramite tale procedura è possibile trasferirne la lavorazione nell'applicativo "SIN".

Rimane invariata la modalità di lavorazione della pratica di riscatto, fatta eccezione per le domande provenienti dalle Amministrazioni statali, per le quali non è più possibile modificare i dati specifici della domanda ed è necessario procedere con la nuova funzionalità "Accogli con riserva" per richiedere all'Amministrazione la modifica dei dati inseriti.

(fonte: INPS)

Detrazione spese mediche del coniuge a carico

Un nostro affezionato lettore chiede se il coniuge a carico può pagare da sé le proprie spese mediche, o il pagamento deve essere necessariamente effettuato dall'altro coniuge che poi detrae le spese, in caso di dichiarazione congiunta.

La detrazione delle spese mediche viene di norma applicata al contribuente che ha fornito il codice fiscale al farmacista o al medico. Si tratta, fra l'altro, di spese che finiscono direttamente nella dichiarazione dei redditi precompilata, proprio perché vengono registrate all'origine, ovvero al momento del pagamento. Se vengono sostenute dal familiare o dal coniuge a carico, finiranno nella dichiarazione del contribuente che si assume l'onere fiscale.

Il punto fondamentale non è tanto il conto cointestato o la proprietà dello strumento di pagamento ma il documento fiscale che riconduce la spesa al contribuente con diritto alla detrazione, dal momento che contiene il codice fiscale dell'interessato dalla spesa o prestazione medica.

Fra l'altro, nelle ricette del servizio pubblico nazionale, il codice fiscale è già presente nella ricetta, per cui la detrazione spetta al contribuente intestatario della stessa o del familiare che lo ha a carico. Tra coniugi la spesa medica che riguarda il soggetto a carico sarà portata in detrazione dall'altro coniuge se la fattura è intestata al coniuge a carico, a prescindere da chi dei due ha pagato la spesa. Se la fattura è intestata a sé stesso, allora la detrazione scatta solo con pagamento di tasca propria (perché non c'è indicazione in fattura o in ricetta che il destinatario sia il coniuge a carico).

È un po' la stessa cosa delle spese di istruzione dei figli a carico: se la fattura sanitaria è intestata al genitore pagante, allora sarà questi il soggetto fiscale che la porterà in detrazione; se la fattura è intestata al minore, la detrazione sarà suddivisa tra i genitori in base alla percentuale di carico.

Nuovo pacchetto Europeo di norme antiriciclaggio

La Comunità Europea ha emanato una serie di nuove norme che rafforzano il dispositivo contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Una nuova agenzia con sede a Francoforte sovrintenderà alla lotta contro gli autori di frodi, la criminalità organizzata e il terrorismo internazionale soprattutto per evitare che inquinamenti del sistema finanziario.

Con il nuovo pacchetto tutte le norme applicabili al settore privato saranno incluse in un nuovo regolamento direttamente applicabile, mentre l'organizzazione delle autorità nazionali competenti per la lotta contro il riciclaggio e il contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CFT) sarà disciplinata da una direttiva. Il regolamento armonizza

in modo esaustivo la normativa antiriciclaggio in tutta l'UE, estendendola a nuovi soggetti, dal settore delle cripto-attività al commercio dei beni di lusso e fino alle società e agli agenti nel settore del calcio professionistico.

Obblighi più rigorosi vengono stabiliti in materia di verifica, con la fissazione di un limite di 10.000 euro per i pagamenti in contanti.

La direttiva migliora l'organizzazione dei sistemi antiriciclaggio nazionali stabilendo norme chiare sulle modalità di collaborazione tra le unità di informazione finanziaria (FIU, gli organismi nazionali che raccolgono informazioni sulle attività finanziarie sospette o insolite negli Stati membri) e le autorità di vigilanza.

Viene, inoltre, istituita una nuova Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA), che avrà poteri di supervisione diretta e indiretta sui soggetti obbligati ad alto rischio nel settore finanziario.

La nuova Autorità rafforzerà l'efficienza del quadro in materia di AML/CFT creando un meccanismo integrato con i supervisori nazionali per garantire il rispetto degli obblighi in materia di AML/CFT nel settore finanziario. L'AMLA avrà anche un ruolo di sostegno in relazione al settore non finanziario e coordinerà e sosterrà le FIU. Oltre ai poteri di supervisione e al fine di garantire la conformità, in caso di violazioni gravi, sistematiche o ripetute di obblighi direttamente applicabili, l'Autorità imporrà sanzioni pecuniarie ai soggetti obbligati selezionati.

La nuova direttiva antiriciclaggio prevede inoltre che gli Stati membri dell'UE rendano disponibili mediante un punto di accesso unico le informazioni provenienti da registri centralizzati dei conti bancari, che contengono dati su chi detiene quale conto bancario e dove.

Poiché la direttiva antiriciclaggio fornirà l'accesso al punto di accesso unico solo alle FIU, il Consiglio Europeo ha adottato una direttiva distinta per garantire che le autorità di contrasto nazionali possano accedere a tali registri attraverso il punto di accesso unico e l'armonizzazione del formato degli estratti conto bancari. Tale accesso diretto e l'uso di formati armonizzati da parte delle banche costituiscono uno strumento importante nella lotta contro i reati e in relazione agli sforzi tesi a individuare e confiscare i proventi di reato.

Il regolamento antiriciclaggio si applicherà tre anni dopo l'entrata in vigore. Gli Stati membri avranno due anni di tempo per recepire alcune parti della direttiva antiriciclaggio e tre anni per recepirne altre parti.

Bonus colonnine domestiche

A beneficio di quanti ci hanno chiesto informazioni su questo bonus, si fa presente che si tratta di un contributo pari all'80% del prezzo di acquisto e posa delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (come, ad esempio, colonnine o wall box).

Il beneficio è previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2022 ("Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 – Riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 4 ottobre 2022, serie generale, n. 232.

Il limite massimo del contributo è di 1.500 euro per gli utenti privati e fino a 8.000 euro in caso di installazione sulle parti comuni degli edifici condominiali.

Possono beneficiare del contributo le persone fisiche residenti in Italia e i condomini.

Le risorse a disposizione sono pari a:

40 milioni per 2022

40 milioni per 2023

20 milioni per 2024.

Gli interessati possono presentare la domanda tramite la piattaforma online, all'indirizzo che indicato prima dell'apertura dello sportello.

L'accesso può essere effettuato tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d'identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS). Una volta effettuato l'accesso si può procedere alla compilazione del modulo elettronico seguendo la procedura guidata.

Il decreto 12 giugno 2024 ha definito le procedure per la concessione e l'erogazione di contributi per l'anno 2024. Le date di avvio per la prenotazione dei contributi saranno rese note con successivo avviso.

Le domande da parte dei soggetti beneficiari che hanno acquistato e installato l'infrastruttura di ricarica nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 hanno potuto essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 15 febbraio 2024 e fino alle ore 12:00 del 14 marzo 2024, utilizzando la piattaforma informatica disponibile online.

I termini di apertura e chiusura per le domande relative alle installazioni effettuate dal 1° gennaio al 23 novembre 2023 si sono chiusi il 23 novembre 2023.

I termini per la presentazione delle domande relative alle installazioni effettuate nel 2022 si sono chiusi il 2 novembre 2023.

Il decreto 9 maggio 2024 ha disposto la concessione e l'erogazione per le domande presentate dal 15 febbraio 2024 al 14 marzo 2024 ("nuova riapertura 2023").

Il decreto 6 dicembre 2023 ha riguardato invece la concessione ed erogazione per le domande ammesse al contributo relativo all'acquisto e la relativa posa in opera delle infrastrutture di ricarica effettuati dal 1° gennaio 2023 al 23 novembre 2023.

Il decreto 20 novembre 2023 ha disposto la concessione delle agevolazioni per le domande in relazione all'acquisto e alla posa in opera delle infrastrutture di ricarica effettuati dal 4 ottobre al 31 dicembre 2022.

(fonte ministero imprese e Made in Italy).

Manuale operativo in materia di concessione di ricompense per lodevole comportamento

Con circolare n. 555/V-RS/Area 1[^] prot. 0015143 del 16 luglio 2024 il Dipartimento ha trasmesso il testo del Manuale operativo in materia di concessione di ricompense per lodevole comportamento.

La direttiva consegue alle istruzioni diramate il 15 aprile 2020 dal Capo della Polizia in materia di ricompense in favore del personale della Polizia di Stato'.

Nelle premesse si parla di un significativo risultato raggiunto in virtù della sinergia tra "componente pubblica" e "componente sindacale".

L'ampia condivisione in seno al Collegio ha, infatti, consentito di sviluppare orientamenti costanti, fondati sulla sintesi dei plurali bagagli esperienziali presenti nel Collegio e funzionali ad assicurare la parità di trattamento, la prevedibilità delle decisioni, l'efficienza e la speditezza dell'azione deliberativa.

In questa prospettiva, si ritiene la "massimazione" di istruzioni anche ai soggetti proponenti possa contribuire alla migliore coerenza del sottosistema delle "ricompense minori", favorendo — rispetto all'intero arco procedimentale — l'adozione di uniformi parametri valutativi.

Per altro verso, il documento potrà essere utile in sede di redazione della proposta, avendo precisato i profili di merito da mettere in maggior risalto nella prospettiva valutativa adottata dal Collegio.

Il manuale, dopo brevi considerazioni di carattere generale, esamina partitamente gli ambiti operativi o professionali statisticamente più ricorrenti in sede di valutazione premiale.

Infine, allo scopo di favorire la speditezza dell'azione amministrativa, vengono fornite indicazioni di carattere redazionale inerenti alle modalità di formulazione della proposta premiale, sottolineando altresì i contenuti sui quali concentrare la descrizione e la preliminare valutazione a cura dell'organo che avvia il procedimento.

Il manuale e la circolare di trasmissione sono interamente consultabili sul sito: Siulp.it

www.sagifin.com

il prestito è

Sf sagifin[®]
finanziamenti

SIULP
Convenzione
ESCLUSIVA

Numero Verde
800-199-677
Servizio gratuito

SOGNA
FINANZIA
REALIZZA

Scrivici
327 05 65 645
Servizio gratuito

Agente in Attività Finanziaria iscritta al Registro Imprese di Roma n. 0015143 del 16/07/2024 - P.IVA n. 00151430001 - Rappresentante legale del Gruppo con incarico di amministrazione con Denuncia Periodica S.p.A. - Interv. Soc. e P.IVA degli intermediari finanziari art. 130 TUB, art. 131 e sui 1 Consob n. 1/18 - Documento di informativa per spiegare modalità di struttura del prestito, per la definizione dei relativi rapporti conosciuti ed ogni altro attività offerta esclusivamente la struttura dell'offerta.



SPORTELLO PENSIONI SIULP

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti
Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.
Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi,
a tutte le vostre domande.

SERVIZI.SIULP.IT

tratto da: *Siulp Collegamento Flash numero 29/2024 del 20 Luglio 2024

*Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale SIULP – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano - Diffuso online - Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123